



This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL's **Online Library** at
<http://www.icnl.org/knowledge/library/index.php>
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers

Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice. The information contained herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of its presentation, even reflect the most current authority. Nothing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal advice based upon the particular facts and circumstances presented, and nothing herein should be construed otherwise.

Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information herein, ICNL makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency or completeness. You agree that access to and use of this document and the content thereof is at your own risk. ICNL disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of or inability to use this document, or any errors or omissions in the content thereof.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

A) Ordinamento e attribuzioni

L. 30 aprile 1985, n. 163 (1).

Nuova disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.

art. 7

art. 8

art. 12 → D.P.R. n° 597/73 , art. 10, IIc, n°3
D.P.R. n° 598/73 art. 6, IIc, n°3

Aggiornamento alla GU 05/07/95

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

A) Ordinamento e attribuzioni

L. 30 aprile 1985, n. 163 (1).

TITOLO II

Agevolazioni fiscali (4/a)

7. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico. - La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (5), impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.

(4/a) Vedi il D.M. 4 giugno 1985, riportato al n. A/X.

(5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

Aggiornamento alla GU 05/07/95

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

A) Ordinamento e attribuzioni

L. 30 aprile 1985, n. 163 (1).

8. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante. -- Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (5), se reinvestita nella produzione di spettacoli;

b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (5), se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.
- (5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

Aggiornamento alla GU 05/07/95

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

A) Ordinamento e attribuzioni

L. 30 aprile 1985, n. 163 (1).

12. Oneri deducibili ai fini fiscali. - . . . (6).

..... (7).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.

(6) Il comma che si omette aggiunge il n. 3 nel secondo comma dell'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(7) Il comma che si omette aggiunge il n. 3 nel secondo comma dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).